

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 29/09/2003 n. 5509
legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Qualora il bando di gara preveda che, in caso di riunione temporanea di imprese, le domande di partecipazione debbono essere redatte e sottoscritte dalle singole imprese e poi presentate dalla capogruppo, legittimamente viene esclusa una A.T.I. che ha prodotto un'unica domanda di partecipazione sottoscritta solo dall'impresa capogruppo senza che sia stata prodotta la documentazione da parte delle imprese mandanti. La modificazione soggettiva di una A.T.I. intervenuta successivamente alla fase di prequalificazione è illegittima per contrasto col principio della contestualità e simultaneità della valutazione delle imprese partecipanti alla gara.